

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III – Sentenza del 5 dicembre 2019, n. 8336.

È legittima l'ammissione di una lista la cui procedura di presentazione è iniziata poco prima delle ore 12.00; la ritardata produzione di alcuni documenti (l'elenco dei sottoscrittori e il certificato elettorale collettivo di questi ultimi) è infatti giustificata dal ritardo con il quale l'Ufficio elettorale comunale li ha rilasciati, sebbene la richiesta fosse avvenuta per tempo.

Omissis

6. Prima di procedere alla disamina della questione controversa, è opportuno richiamare i principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Sezione (sentenze 7 maggio 2019, n. 2942; 9 maggio 2019, n. 3032), secondo cui:
 - il termine (ore 12.00) stabilito dall'articolo 32, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale;
 - nondimeno, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - 1) che il ritardo sia "lieve";
 - 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale;
 - 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.
 - di recente la Sezione ha precisato che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari;
 - in quest'ultimo caso, la presenza dei presentatori della lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12.00, consente di valorizzare il principio del *favor participationis*, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto.
7. Venendo al caso di specie, dai verbali redatti dal Segretario comunale, facenti prova fino a querela di falso, risulta che tutti i documenti di cui all'articolo 32, d.P.R. n. 570/1960 occorrenti per la presentazione della lista erano presenti all'interno della casa comunale (Segreteria e Ufficio elettorale) preposti ai rispettivi adempimenti; del resto essendo stata chiusa la casa comunale alle ore 12 (come dimostrato in atti) tali documenti non avrebbero potuto pervenire oltre tale termine.

In particolare, dal verbale prot. n. 7148 del 27 aprile 2019 si evince, infatti, che:

- i presentatori della lista in questione alle ore 11.59 hanno presentato al Segretario comunale la lista in questione meglio descritta nello stesso verbale;
- la tesi del T.A.R. secondo cui non si sarebbe trattato della presentazione della lista, bensì della mera "dichiarazione d'intento di candidarsi" collide con la verbalizzazione del Segretario comunale, dalla quale risulta "di aver ricevuto oggi, alle ore 11.59, dai Signori X e Y una lista – recante il contrassegno ...";
- pochi minuti dopo (alle ore 12.10) sono stati presentati tutti gli atti necessari, tranne l'elenco dei sottoscrittori della lista ed il certificato elettorale collettivo di questi ultimi, in quanto tale atto era stato presentato all'ufficio elettorale già alle ore 11.00 per la predisposizione di quest'ultimo certificato;

- quest'ultima circostanza risulta dallo stesso verbale prot. n. 7148 del 27 aprile 2019, nel quale si dà atto che alle ore 12.10 il responsabile dell'ufficio elettorale si è recato dal Segretario comunale rappresentando che tale elenco era nella propria disponibilità già alle ore 11.00 della mattina;
 - alle ore 12.29 il responsabile dell'ufficio elettorale ha consegnato al Segretario comunale i 12 atti separati contenenti l'elenco dei sottoscrittori di lista;
 - infine, dal verbale prot. n. 7149 del 27 aprile 2019 risulta che anche i certificati elettorali collettivi relativi ai sottoscrittori della lista "... " sono stati presentati alle ore 13.30.
8. Da tali circostanze di fatto può desumersi che tutti i presupposti indicati nella giurisprudenza sopra richiamata ricorrono nel caso di specie, in quanto:
- la procedura di presentazione della lista ha avuto inizio prima delle ore 12.00;
 - in ogni caso, pur tenendo conto delle ore 12.10, il ritardo si appalesa comunque breve, trattandosi di pochi minuti e risulta quindi giustificabile secondo la giurisprudenza sopra richiamata;
 - tutta la documentazione necessaria è stata presentata alle 12.10, tranne:
 - A) il certificato elettorale collettivo relativo ai presentatori di lista rilasciato dall'ufficio elettorale alle 13.30;
 - B) l'elenco dei sottoscrittori della lista che si trovava presso l'Ufficio elettorale;
 - in relazione al certificato elettorale tale mancanza, però, non costituisce causa idonea alla ricusazione della lista (cfr. Cons. Stato A.P. 30 novembre 1999, n. 23); in ogni caso risulta dagli atti che tale certificato era stato richiesto tempestivamente, fin dalle ore 11.00, sicché il ritardo è imputabile all'ufficio comunale;
 - in relazione all'elenco dei sottoscrittori, è sufficiente rilevare che tale documento era stato già predisposto e si trovava presso l'ufficio elettorale comunale; tale atto è poi pervenuto al Segretario comunale alle ore 12.29;
 - il ritardo nella produzione di tale elenco, necessario per il rilascio del certificato elettorale collettivo, è quindi anch'esso imputabile al ritardo con il quale l'ufficio elettorale ha evaso la richiesta di rilascio di quest'ultimo certificato.

Omissis